



CITTÀ DI BOSCA
PROVINCIA DI ORISTANO

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA SCOLASTICA
(SASES) A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO

Approvato dal Consiglio Comunale, con Delibera C.C. n. 35 del 29.09.2020

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Bosa riconosce il diritto alla formazione, allo studio, all'integrazione e all'inclusione degli alunni con disabilità residenti che frequentano le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado presso l'Istituto Comprensivo, perseguendo le seguenti finalità:

- favorire l'**integrazione** dell'alunno disabile all'interno della classe e della scuola, mostrando di tener presenti gli specifici bisogni e le necessità manifestate nell'interazione con i coetanei e con il corpo dei docenti;
- consentire all'alunno disabile una maggiore **partecipazione** all'attività didattica della classe, aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale;
- ampliare le forme di **comunicazione** e relazione già presenti;
- favorire l'**autonomia** personale in rapporto allo spazio, alle relazioni con i coetanei e gli adulti, al lavoro didattico;
- sostenere l'**efficacia scolastica** e l'offerta formativa.

I criteri e la procedura illustrati nel presente Regolamento, ad integrazione del manuale "ASPETTI PROCEDURALI E VADEMECUM DELL'EDUCATORE: UN MANUALE DI BUONE PRASSI" (**ALLEGATO A**) redatto dal Servizio Sociale e trasmesso alle Scuole con nota prot. 14696 del 17.12.2012, disciplinano l'erogazione del Servizio di Assistenza Specialistica Educativa Scolastica, (SASES) sulla base della **normativa in vigore**¹.

ART. 2 – ALUNNI AVENTI DIRITTO E REQUISITI

Il SASES è attivato in favore degli alunni con disabilità certificata ai sensi della **Legge n. 104/92**, "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", frequentanti l'Istituto Comprensivo e residenti nel Comune di Bosa, che presentino grave compromissione nell'area della comunicazione e/o dell'autonomia per i quali sia stato predisposto, dalla scuola stessa, il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

IL SASES viene attivato nei casi individuati dall'istituzione scolastica, sulla base della documentazione medica e nel rispetto dei tempi definiti dal presente Regolamento.

È prestato da professionalità specifiche aventi titolo allo svolgimento di attività educativa, selezionati dall'operatore economico individuato dal Comune di Bosa ovvero dal PLUS in seguito ad esperimento di gara ad evidenza pubblica.

Il SASES è **funzionalmente distinto, complementare e non sostitutivo dell'attività didattica di sostegno della scuola** e deve essere previsto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nel programma di lavoro definito dal GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Handicap e l'Integrazione) e integrarsi con le attività riabilitative di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale e quelle sociali del Comune.

ART. 3 – ASSEGNAZIONE MONTE ORE

Il numero delle ore da assegnare a ciascun alunno **sarà determinato dall'istituzione scolastica** sulla base dell'esame della diagnosi funzionale e della certificazione Legge n. 104/92.

Si precisa che il monte ore complessivo settimanale per tutti gli alunni verrà assegnato sulla base delle **disponibilità finanziarie dell'Ente** e pertanto, nel caso in cui la richiesta di fabbisogno da parte della Scuola risulti compatibile con le risorse finanziarie verrà erogato il numero di ore richiesto per ciascun alunno; in caso contrario si potrà provvedere ad assegnare il monte ore settimanale complessivo disponibile che la scuola dovrà ripartire tra gli alunni disabili aventi diritto, secondo una valutazione interna.

Il numero di ore richieste dalla Scuola:

- a) **dovrà essere compreso tra un minimo di n. 1 e fino ad un massimo di n. 9 ore settimanali**, nel caso di una disabilità certificata ai sensi della suddetta Legge n. 104/92, con l'art. 3, comma 3 (handicap grave)
- b) **dovrà essere compreso tra un minimo di n. 1 e fino ad un massimo di n. 5 ore settimanali**, nel caso di una disabilità certificata ai sensi della suddetta Legge n. 104/92, con l'art. 3, comma 1 (handicap)

Inoltre:

- c) **non** saranno assegnate ore di SASES alla scuola Primaria nel caso in cui all'alunno disabile venga assegnato il sostegno scolastico in rapporto 1:1 al tempo normale (24 ore o 27 ore settimanali) con eccezione della frequenza del tempo pieno (40 ore settimanali)
- d) **non** potrà esservi compresenza tra l'insegnante di sostegno e l'educatore, salvo particolari situazioni giustificate dalla scuola.

Si **deroga** ai precedenti punti in tutte le situazioni di particolare gravità e complessità al fine di personalizzare l'intervento educativo previa verifica congiunta tra famiglia, Istituto Comprensivo e Neuropsichiatra che ha in cura l'alunno. Sarà dovere della Scuola, in tali situazioni, allegare specifica certificazione sanitaria e/o relazione che giustifichi l'assegnazione del SASES o la deroga oraria.

Non saranno riconosciute ore di SASES, eccedenti le ore settimanali assegnate, con il solo fine di supplire l'assenza dell'insegnante di sostegno che non sia stato ancora nominato dall'organo competente.

ART. 4 – PROCEDURA

Entro il **31 AGOSTO** di ogni anno, il Comune provvede, con nota formale, a richiedere all'Istituto Comprensivo, il **fabbisogno** per l'anno scolastico in avvio, specificando che la Scuola deve comunicare per iscritto, compilando apposita scheda (**SCHEDA FABBISOGNO – ALLEGATO B**):

1. i **nominativi** degli alunni che necessitano dell'assistenza specialistica educativa di competenza dell'Ente Locale, allegando *verbale L. n. 104/92 in corso di validità* e idonea certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria della ASL (*diagnosi funzionale*) per gli alunni in ingresso (1 anno Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado ovvero nuove situazioni non conosciute dall'anno precedente);
2. il **monte ore** ritenuto effettivamente necessario per ciascun alunno, sulla base delle indicazioni di cui al precedente art. 3;
3. il **tempo scuola** (tempo normale, specificando il numero di ore, o tempo pieno);
4. il numero di **ore di sostegno** assegnate che devono essere obbligatoriamente indicate a fianco al nominativo;
5. la **data** ritenuta utile per l'attivazione del servizio, con riferimento alla programmazione dell'orario scolastico, al fine di evitare continue riorganizzazioni e modifiche dettate dall'orario scolastico provvisorio e valorizzando la continuità dell'intervento per ciascun alunno, al quale è preferibile assegnare un unico educatore;
6. l'**accettazione del servizio da parte del/dei genitore/i** dell'alunno disabile (utilizzando apposito **SCHEDA ACCETTAZIONE FAMIGLIA – ALLEGATO C**) al fine di condividere con la famiglia modalità, obiettivi ed ottimizzare l'assegnazione del personale che non può essere assegnato in caso di mancata approvazione da parte della famiglia stessa.

Rispetto al punto 6) si precisa che la richiesta di attivazione del servizio **DEVE** essere inoltrata **ESCLUSIVAMENTE dalla Scuola** e pertanto il genitore non potrà richiedere il SASES direttamente al Comune ma rapportarsi con il Dirigente Scolastico o suo referente.

Solamente in seguito alla comunicazione del suddetto fabbisogno, da inoltrare a cura della Scuola al Comune entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno e all'acquisizione della suindicata documentazione, il Comune provvede ad attivare il SASES nelle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondarie di I° grado nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, come indicato al precedente art. 3 e sulla base di apposita verifica dei servizi già erogati (ad es. progetti L. n. 162/98).

Qualsiasi ritardo da parte dell'Istituzione Scolastica nella comunicazione del fabbisogno posticiperà l'attivazione del SASES e pertanto il ritardo stesso non potrà essere imputato al Comune.

La Scuola potrà richiedere eventuali ulteriori ore per **nuove certificazioni** durante il corso dell'anno scolastico ma le stesse potranno essere assegnate sulla base delle risorse finanziarie dell'Ente se disponibili.

Il SASES dovrà essere prestato presso la sede dell'Istituzione scolastica o una sua sede staccata, nel corso delle lezioni, delle attività di laboratorio o esami.

Spetta alla Scuola, in funzione della didattica e dell'integrazione dell'alunno disabile, il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni, nel rispetto della professionalità di docenti ed educatori.

ART. 5 – RUOLO E COMPITI DELL'EDUCATORE DEL SASES

L'educatore si colloca all'interno della cosiddetta categoria dei "professionisti dell'aiuto" cioè di coloro che entrano in contatto con varie tipologie di utenti che necessitano di sostegno. L'educatore **non ha compiti di assistenza di base** (di competenza di personale della Scuola) e non svolge attività didattica diretta, ma ha un **ruolo di supporto** all'alunno disabile in collaborazione con il docente di classe e del docente di sostegno.

L'intervento dell'educatore è complesso e articolato, in quanto esercita quotidianamente un ruolo di mediazione tra i bisogni degli alunni e le risorse professionali e strumentali messe in campo dalla Scuola e dal territorio. Comporta la capacità di essere flessibile e in grado di interagire con diversi interlocutori senza mai dimenticare i confini e le peculiarità del proprio ruolo.

L'educatore del SASES, quando è pienamente inserito nell'organizzazione della Scuola, funge da mediatore fra la realtà dell'alunno con handicap e i compagni e docenti, attraverso la costruzione di un rapporto significativo e l'utilizzo di strategie operative. L'integrazione del minore disabile, necessita quindi del coinvolgimento di tutte le componenti della Scuola, in modo che il processo diventi relazione significativa fra più soggetti e quindi un'occasione di crescita per tutti.

Gli strumenti che l'educatore impara a utilizzare e affinare nell'esercizio del suo incarico privilegiano la relazione empatica, l'osservazione partecipe, la capacità di lavorare in gruppo con figure professionali diverse, la supervisione, e la ricerca di collaborazione con la famiglia come risorsa importantissima del proprio lavoro.

L'azione educativa deve avvenire nel pieno rispetto della soggettività ed unicità del minore, del suo patrimonio familiare, genetico e culturale. Il successo del processo educativo dell'alunno disabile è strettamente connesso al grado di integrazione che si raggiunge all'interno del gruppo classe.

In particolare il personale educativo è tenuto a:

- assumere conoscenze sull'alunno in situazione di handicap in modo da possedere un quadro sulla sua personalità
- evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno e/o delega completa rispetto ai contenuti da trasmettere all'alunno
- costruire in accordo con i docenti di classe un proprio piano di lavoro parallelo al Piano Educativo Individualizzato e, a tal fine, partecipare ai GLHO

- interagire con gli altri adulti presenti nell’ambito scolastico e con il personale dei servizi del territorio
- rispettare il segreto professionale in merito alle conoscenze acquisite in ragione del suo operato salvo le giuste cause di rivelazione previste dalla legge e salvo il caso di rischio di grave pregiudizio del minore, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali
- agire, in momenti distinti, ma non separati rispetto alla presenza del personale docente.

Inoltre:

- è prevista la presenza a Scuola dell’educatore assegnato all’alunno in situazione di handicap anche in caso di assenza dello stesso ma **entro n. 3 gg.** successivi previsti per le attività; in tale periodo di n. 3 gg. l’educatore potrà svolgere attività in classe volte a favorire l’integrazione scolastica del disabile e in relazione al caso specifico, se utile, mediante confronto con insegnante di sostegno per programmazione, reperimento e strutturazione materiale;
- in caso di assenza prolungata dell’alunno per periodi superiori a n. 3 gg. a causa di motivi di salute, oppure per altri motivi, la Scuola deve darne immediata comunicazione al Servizio Sociale e il servizio verrà sospeso; successivamente al rientro a Scuola dell’alunno il servizio riprenderà regolarmente. In situazioni particolarmente complesse per motivi di salute o per stati di emergenza/urgenza non prevedibili, potrà essere concordato con la Scuola un piano di intervento in relazione al caso specifico;
- In caso di assenza dell’educatore (per ferie, malattia, altro) lo stesso provvederà ad informare prontamente l’insegnante di sostegno e/o un docente curricolare di riferimento; la sostituzione verrà garantita dall’operatore economico appaltatore.

ART. 6 – RINVIO AD ALTRE NORME E DOCUMENTI

Relativamente agli altri aspetti normativi, professionali e operativi del SASES si rimanda al citato manuale “ASPETTI PROCEDURALI E VADEMECUM DELL’EDUCATORE: UN MANUALE DI BUONE PRASSI” redatto dal Comune Ufficio Servizio Sociale e trasmesso alle Scuole con nota prot. n. 14696 del 17.12.2012, alle procedure interne descritte nei progetti redatti dall’operatore economico appaltatore ed alle quali il personale educativo deve attenersi, alla normativa in vigore.

¹ La **L. 104/92 art. 13 comma 1** espressamente prevede “l’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma...”.

Inoltre **l’art. 13, comma 3** della stessa Legge espressamente prevede che “nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”;

La **L. 112/98 art. 139**, in materia di trasferimenti di competenze alle Province ed ai Comuni, nonché **Legge Regionale n. 9 del 2006, art. 73** prevedono che “sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”;

La **Nota MIUR del 30.11.2001 - Prot. n. 3390** - “Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap”, individua chiaramente le competenze dell’Istituzione scolastica e degli Enti Locali, nonché delle Aziende Sanitarie Locali, specificando che “*la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili...*” e pone “*tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla scuola alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse...*” Specifica inoltre che “*per quanto riguarda le attività di ausilio materiale... per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura della personanell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile... tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive*” del collaboratore scolastico.

Le competenze dell’Ente Locale sono quelle di “*fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola...*” “*Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo: l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni...*” . Rimane di competenza delle ASL l’assistenza specialistica nei casi di particolari deficit ad es. assistenza infermieristica, riabilitazione, logoterapia ecc

Allegati:

- **ALLEGATO A** - “ASPETTI PROCEDURALI E VADEMECUM DELL’EDUCATORE: UN MANUALE DI BUONE PRASSI” redatto dal Comune Ufficio Servizio Sociale e trasmesso alle Scuole con nota prot. n. 14696 del 17.12.2012
- **ALLEGATO B** – SCHEDA FABBISOGNO
- **ALLEGATO C** – SCHEDA ACCETTAZIONE FAMIGLIA